CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale
nella causa T-523/24 | Kerry e Kerry Ingredients (UK)/Commissione

Comunicato stampa n. 162/26

Lussemburgo, 11 novembre 2026

Sicurezza alimentare: la Commissione ha giustamente rifiutato di rinnovare l'autorizzazione di tre prodotti aromatizzanti di affumicatura commercializzati dalla Kerry

Spetta al richiedente che presenta domanda di rinnovo di un'autorizzazione dimostrare che il prodotto in questione non ponga rischi per la salute umana

La Kerry Inc. e la Kerry Ingredients (UK) Ltd (in prosieguo: la «Kerry») commercializzano tre prodotti primari aromatizzanti di affumicatura [1]. Tali prodotti erano stati inseriti nel 2013 nell'elenco dell'Unione dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati per un periodo di dieci anni. Nel giugno 2022 la Kerry ha chiesto il rinnovo delle relative autorizzazioni.

Nel settembre 2023, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato pareri scientifici nei quali ha individuato preoccupazioni legate alla genotossicità di alcuni componenti di tali prodotti. In particolare, ha constatato che le stime di esposizione a due sostanze note per essere genotossiche *in vivo* dopo somministrazione orale superavano la soglia di preoccupazione tossicologica applicabile.

Il 31 luglio 2024, alla luce di tali pareri, la Commissione europea ha rifiutato di rinnovare le tre autorizzazioni, prevedendo al contempo periodi transitori. La Kerry ha quindi adito il Tribunale dell'Unione europea al fine di ottenere l'annullamento di tali decisioni.

Nella sua sentenza, il Tribunale respinge integralmente il ricorso della Kerry.

Il Tribunale ricorda innanzitutto che, ai sensi della normativa dell'Unione applicabile agli aromatizzanti di affumicatura, **spetta al richiedente che presenta domanda di autorizzazione o di rinnovo dimostrare che il prodotto in questione non pone rischi per la salute umana**. Non spetta quindi né all'EFSA né alla Commissione dimostrare che il prodotto sia nocivo per poter rifiutare il rinnovo.

Il Tribunale respinge quindi le critiche mosse nei confronti del metodo scientifico seguito dall'EFSA. Quest'ultima poteva ricorrere a un approccio basato sui componenti chimicamente identificati dei prodotti. Inoltre, non si è limitata a identificare un pericolo: essa ha valutato l'esposizione ai componenti che destavano preoccupazioni in materia di genotossicità e ha constatato che i livelli stimati superavano la soglia di preoccupazione tossicologica applicabile.

La Kerry sosteneva inoltre che il rifiuto di rinnovare le autorizzazioni avrebbe favorito un ritorno all'affumicatura tradizionale, che riteneva più nociva per la salute. Il Tribunale rileva che non è stato dimostrato un aumento del ricorso a tale tecnica. Anche qualora dovesse verificarsi, ciò non implicherebbe l'obbligo per la Commissione di autorizzare prodotti di cui non sia stata sufficientemente dimostrata l'assenza di rischio per la salute.

La Kerry contestava inoltre alla Commissione di non aver tenuto conto delle conseguenze economiche e ambientali delle proprie decisioni. Il Tribunale constata tuttavia che i periodi transitori consentono alle imprese di trovare soluzioni alternative e di adeguare i propri processi di produzione e le proprie ricette. Essi tengono quindi conto dei

vincoli economici, senza costituire un riconoscimento dell'innocuità dei prodotti. Infine, la Kerry non spiega in che modo le conseguenze economiche o ambientali richiamate giustificherebbero il rinnovo delle autorizzazioni nonostante i rischi per la salute.

Infine, il Tribunale respinge la censura relativa alla violazione del diritto di essere ascoltati. La Kerry ha potuto presentare le proprie osservazioni in diverse occasioni, sia per iscritto sia nel corso di una riunione con i servizi della Commissione. Il fatto che i suoi argomenti e le soluzioni alternative proposte non siano stati accolti non significa che non siano stati presi in considerazione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] I prodotti primari aromatizzanti di affumicatura si ottengono mediante condensazione e purificazione di fumo di legno. Essi possono essere utilizzati direttamente nei prodotti alimenti o servire alla produzione di aromi che conferiscono loro un sapore affumicato.